



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Conservatorio di Musica "Giuseppe Verdi" di Milano

Milano, 17/07/2018

Prot. n. 5506

Alla c.a. dei docenti
del Conservatorio di Milano

Trasmissione tramite mailing list
Affissione all'albo
Pubblicazione sul sito internet istituzionale

OGGETTO: PRO MEMORIA SULLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI PROFESSIONALI EXTRAISTITUZIONALI PER DOCENTI DI ISTITUZIONI AFAM.

Cari colleghi,

con riferimento alle attività artistiche e/o professionali esterne al Conservatorio vi ricordo la validità, anche per il prossimo a.a. 2018/2019, della nota MIUR-AFAM prot. 3305 del 29 Maggio 2014 che ha integrato le vigenti normative.

In particolare le attività esterne compatibili con l'insegnamento possono essere di tre tipologie:

1	Libera attività artistica	Attività artistiche-libero-professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a concerti e concorsi artistici, ossia espressione dell'esercizio della libera attività in campo artistico. Sono comprese anche le partecipazioni a convegni e seminari, compresa l'attività di docenza in masterclass.	Il docente deve richiedere l'autorizzazione generica mediante il modulo A . Il modulo è scaricabile presso questa pagina web . Detto documento va presentato una volta, all'inizio dell'Anno Accademico e costituisce una richiesta generica che non esonera il docente dalla comunicazione del singolo impegno artistico-professionale extraistituzionale da segnalare con almeno 30 gg di anticipo.
2	Incarichi esterni per i quali non deve essere comunicato il compenso	Si tratta delle seguenti tipologia di attività: a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; c) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; d) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; e) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse	Il docente deve richiedere l'autorizzazione mediante il modulo B con almeno 30 gg di anticipo. Il modulo è scaricabile presso questa pagina web . Le attività "liberalizzate" sono soggette a mera comunicazione e sono escluse dall'obbligo di comunicazione all'anagrafe delle prestazioni (art.53, comma 11 e seguenti del D.Lgs. 165/2001 , in virtù dell'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 165/2001).

		distaccati o in aspettativa non retribuita; f) attività di formazione diretta al dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.	Ne consegue che si renderà necessaria la sola richiesta di autorizzazione al Direttore (modulo B) senza la dichiarazione del compenso percepito.
3	Incarichi esterni per i quali deve essere comunicato il compenso	contratti di lavoro autonomo (art. 2222, c.c.), inerenti: – contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale, nell'ambito e nei limiti di quanto statuito dall'art. 273, D.Lgs. 297/1994 ; contratti di collaborazione con soggetti pubblici o privati per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza" ed escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo (art. 53, comma 5, D.Lgs. 165/2001 e art. 27 del CCNL AFAM del 16 febbraio 2005).	Il docente deve richiedere l'autorizzazione mediante il modulo B con almeno 30 gg di anticipo. Il modulo è scaricabile presso questa pagina web . Il soggetto richiedente dovrà comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita I.V.A. del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso, ai fini dell'espletamento del successivi oneri di comunicazione, di cui all'art. 53, commi 12 e 13, del D.Lgs. 165/2001 .

Inoltre vi preciso che:

- tutte le suddetta attività esterne devono essere subordinate all'esercizio e al rispetto dell'orario di servizio relativamente all'attività di docenza presso questo Conservatorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi;
- è assolutamente vietato, da parte di tutti noi docenti, impartire lezioni private a studenti dei rispettivi corsi;
- i moduli sono disponibili sul sito <http://www.consmilano.it/it/didattica/docenti/modulistica-docenti> in versione word per facilitarne la compilazione.

Ribadisco, infine, che tutte le istanze di autorizzazione e le comunicazioni devono pervenire almeno 30 giorni prima del compimento della prevista attività esterna, in modo da consentire la necessaria attività istruttoria. Una diversa tempistica renderà impraticabile il rilascio di autorizzazione.

Infine allego copia delle normative sopra richiamate e così elencate:

- Allegato 1: Nota MIUR n. 3305 del 29 maggio 2014
- Allegato 2: Codice civile, art. 2222;
- Allegato 3: [Decreto Legislativo 297/1994](#) artt.267, 268, 273 e 508;
- Allegato 4: [Decreto Legislativo 165/2001](#) articolo 53;
- Allegato 5: [CCNL AFAM del 16 febbraio 2005](#), art. 27.

Cordiali saluti.

Il Direttore
(F.to) Cristina Frosini

Allegato 1

Nota n. 3305 del 29 maggio 2014

=

Registro Ufficiale (U) 0003305 29-05-2014



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Università, l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Uff. III

Ai Direttori di:

Accademie di belle arti
Accademia nazionale di danza
Accademia nazionale di arte drammatica
Istituti superiori per le industrie artistiche
Conservatori di Musica

OGGETTO: Nota generale sulle autorizzazioni all'esercizio di incarichi professionali extraistituzionali per docenti e direttori di Istituzioni Afam.

Con riferimento e ad integrazione della nota prot. n. 2067 del 28/02/2013, a seguito di richieste di chiarimenti pervenute in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali, si precisa quanto segue.

La materia degli incarichi extraistituzionali dei docenti e direttori di Istruzioni Afam è complessivamente disciplinata da un composito quadro normativa, rappresentato da principi e norme generali, comuni a tutti i pubblici dipendenti (art.98 Cost., art.53, D.Lgs.n.165/2001, L.190/2012) e da norme di settore, rappresentate dagli artt. 267, 273, 274, 433, D.Lgs.16 aprile 1994, n. 297 (t.u. delle disposizioni legislative in materia d'istruzione), dalla L.21/12/1999 n.508, dal D.P.R.28/02/2003, n.132, dai ceni Afam 8/3/2005 e 4/8/2010. In base a tale composito quadro normativa è possibile individuare tre tipologie di attività, distinte in attività extraistituzionali incompatibili con Il rapporto di pubblico impiego e dunque non autorizzabili, attività extraistituzionali compatibili con Il medesimo, soggette a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.24 ccnl Afam 2005, attività extraistituzionali consentite, soggette a comunicazione, ai sensi dell'art. 27 ccnl Afam 2005.

Il complesso delle attività professionali extraistituzionali autorizzabili e dunque compatibili con lo status di docente o direttore di Istituzioni Afam risulta pertanto disciplinato dal combinato disposto di tali norme, nonché dall'interpretazione e valutazione delle medesime da parte del direttore dell'istituzione (che si esprime per le istanze dei docenti) e della scrivente Direzione Generale (che si esprime per le istanze dei direttori). La materia delle autorizzazioni all'esercizio di attività professionali extraistituzionali da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam costituisce dunque gestione del rapporto di lavoro, nell'ambito e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia. Il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego (espresso dall'art.98 della Costituzione, nonché dall'art 53, D.Lgs n.165/2001), che lega il personale docente alle istituzioni Afam di appartenenza, comporta **l'incompatibilità e pertanto la non autorizzabilità** dell'esercizio di quelle attività, che rappresentino una sorta di doppia professione, rappresentata dalla sostanziale duplicità dell'attività lavorativa, lesiva dell'obbligo di fedeltà del lavoratore (artt.2105,2106,c.c.) e comportante la decadenza/licenziamento dal rapporto di pubblico impiego (ai sensi degli artt.63, D.P.R.n.3/1957, 2119 del c.c.), a causa della lesione fiduciaria del rapporto di lavoro nei confronti della parte datoriale pubblica.

Tali attività incompatibili sono rappresentate dall'esercizio di attività lavorative continuative, caratterizzate da rapporti di lavoro subordinato (ex art.2094,c.c.) con altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Del pari incompatibili e non autorizzabili sono quelle attività, le quali, al sensi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, si pongano in contrasto con i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del dipendente. L'esercizio non autorizzato di tali attività costituisce inoltre fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art.16, D.P.R. cit.

L'attività di direzione artistica di enti ed associazioni da parte di docenti e direttori di istituzioni Afam, anche se svolta con contratto di lavoro autonomo, potrebbe comportare, a seconda delle dimensioni dell'ente, un impegno complessivo tale da pregiudicare l'assolvimento della funzione Istituzionale, andando a violare il principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego.

Inoltre la medesima attività, soprattutto se svolta dai direttori, potrebbe concretare un potenziale conflitto d'interessi, per la potenziale concorrenza con l'attività Istituzionale del Conservatorio o Accademia di appartenenza. Pertanto la richiesta di autorizzazione all'esercizio delle suddette attività di direzione artistica dovrà essere valutata con particolare attenzione dagli organi competenti, avuto riguardo alla gravosità dell'attività extraistituzionale e alla compatibilità della stessa con l'assolvimento degli obblighi lavorativi presso l'istituzione di appartenenza.

Le attività professionali compatibili con quelle d'insegnamento presso le Istituzioni Afam e **pertanto autorizzabili** dai direttori delle medesime e dalla scrivente Direzione Generale Afam, per quanto di loro competenza, sono rappresentate da **contratti di lavoro autonomo (art. 2222, c.c.)**, inerenti:

contratti di collaborazione con enti lirici e con altre istituzioni di produzione musicale, nell'ambito e nei limiti di quanto statuito dall'art.273, D.Lgs.n.297/1994;

contratti di collaborazione con Istituzioni pubbliche o private per lo svolgimento di "attività professionali consentite dalla legge, a condizione che le predette attività consentano il pieno adempimento dei propri obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza" (art.24, ceni Afam 8 marzo 2005) ed escludano l'insorgenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente ed il buon andamento dell'Istituzione di appartenenza del dipendente medesimo (art.53, comma V, D.Lgs.n.165/2001).

In merito a tali richieste di autorizzazione sarà onere del soggetto richiedente comunicare nominativo, sede legale, codice fiscale, n. di partita /va del soggetto o ente conferente l'incarico, l'entità e la corresponsione dell'eventuale compenso, ai fini dell'espletamento del successivi oneri di comunicazione, di cui all'art.53, commi 12 e 13, del D.lgs. n.165/2001

Il complesso di attività "liberalizzate" per tutti i pubblici dipendenti, ovvero sottratte alla previa autorizzazione, sono quelle, anche retribuite, di cui all'art.53, comma 6, del D.Lgs.n.165/2001, ovvero:

a) collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) partecipazione a convegni e seminari;

d) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) incarichi per lo svolgimento dei quali Il dipendente è posto In posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) Incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) attività di formazione diretta al dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Si ritiene pertanto che possano rientrare nella citata classificazione quelle attività artistiche libero professionali non connesse all'esercizio della funzione docente, quali la partecipazione a mostre d'arte, concerti e concorsi artistici,

espressione dell'esercizio della libera attività In campo artistico. Del pari l'attività di docenza in master class appare ricompresa nell'ampia dizione "partecipazione a convegni e seminari" di cui alla lett.c del sopracitato articolo. I docenti ed i direttori delle Istituzioni Afam potranno quindi comunicare l'esercizio delle suddette attività consentite, ai sensi dell'art. 27, ccnl Afam 2005, rispettivamente al direttore e alla Direzione Generale Afam, subordinandone l'esercizio al rispetto dell'orario di servizio, delle attività e del ruolo dell'Istituzione di appartenenza nel territorio, con particolare riferimento all'assenza di conflitti, anche potenziali, d'interessi. Le suddette attività "liberalizzate" soggette a mera comunicazione, rispettivamente al direttore o alla Direzione Generale Afam (a seconda che siano espletate dal docente o dal direttore), **si ritiene che, essendo escluse dal novero del regime autorizzatorio, siano parimenti escluse dai conseguenti oneri di comunicazione telematica all'anagrafe delle prestazioni** di cui all'art.53, comma 11 e ss del D.lgs.n.165/2001, in virtù dell'art.53, comma 6, del D.lgs.n. 165/2001. Nelle suddette ipotesi di attività autorizzabili e di attività "liberalizzate" è fatto comunque salvo il potere/dovere, da parte degli organi cui la richiesta o la comunicazione è diretta, di valutare la compatibilità dello svolgimento dell'incarico esterno con il pieno espletamento degli obblighi professionali presso l'Istituzione di appartenenza del docente (artt.24,25,49, ccnl Afam 8 marzo 2005). Si reputa opportuno precisare che nonostante l'art.53, comma 6, lett. f bis, del D.lgs.n.165/2001, abbia escluso dal regime autorizzatorio l'attività di docenza da parte dei pubblici dipendenti, deve essere ribadito, secondo quanto statuito dall'art.27, ccnl Afam 8 marzo 2005, norma specifica di settore, **il divieto da parte dei docenti di istituzioni Afam d/Impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.** Si fa presente che tutte le istanze di autorizzazione e le comunicazioni devono pervenire, per i docenti, al direttore dell'Istituzione e per i direttori delle Istituzioni alla Direzione Generale Afam **almeno 30 giorni prima** del compimento della prevista attività extraistituzionale, dimodochè possa essere curata ed adempiuta la necessaria attività Istruttoria (art.53, comma 10 del D.lgs. n.165/2001); le richieste di autorizzazione e le comunicazioni sulndlcate devono essere temporalmente ed oggettualmente definite, pena la loro Inammissibilità e la nullità delle eventuali relative autorizzazioni, per mancanza dell'oggetto; non possono pertanto essere chieste e rilasciate autorizzazioni o effettuate comunicazioni di generico esercizio di attività professionale; i docenti/direttori dichiareranno sotto la loro responsabilità che l'esercizio dell'attività professionale richiesta o comunicata è compatibile con l'orario di servizio, ovvero avranno l'onere di chiedere a tale scopo apposito permesso artistico, "nel limite di 10 giorni per anno accademico, compatibilmente con le attività programmate dalle istituzioni di appartenenza e senza riduzione dell'Impegno orario di servizio definito dal Contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto." (art.4, comma74, L.12 novembre 2011, n.183). Con l'occasione si invitano codeste Istituzioni a voler verificare e a segnalare alla scrivente Direzione Generale se possano emergere eventuali particolari situazioni, che relativamente alle funzioni istituzionali svolte, rendano necessario, ai sensi dell'art. 53, comma 3 bis, del D.lgs.n.165/2001, prevedere il divieto ai docenti di assumere specifici incarichi esterni.

Il Capo Dipartimento Prof. Marco Mancini

Allegato 2

Codice civile

LIBRO QUINTO

TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO

CAPO I Disposizioni generali

...omissis...

2222. Contratto d'opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

...omissis...

Allegato 3

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)

...omissis...

Art. 267 - Cumulo di impieghi

1. Il divieto di cumulo di impieghi di cui all'articolo 508 del presente testo unico non si applica al personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 273.

2. L'esercizio contemporaneo dell'insegnamento nei conservatori di musica e di altre attività presso enti lirici o istituzioni di produzione musicale è regolato dagli articoli 273 e 274.

Art. 268 - Competenze in materia di stato giuridico del personale

1. Nei riguardi del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario, degli assistenti, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio la competenza a provvedere:

- a) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative, per qualsiasi motivo essi siano richiesti;
- b) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura;
- c) alle ricostruzioni della carriera ed agli inquadramenti retributivi, anche in conseguenza degli accordi contrattuali, nonché ai riscatti, computi e ricongiunzioni ed al trattamento di quiescenza.

2. Il dirigente preposto all'istruzione artistica provvede a:

- a) alla nomina e conferma in ruolo;
- b) alla concessione dei congedi straordinari e delle aspettative ai direttori ed ai direttori amministrativi delle istituzioni di cui al comma 1, per qualsiasi motivo detti provvedimenti siano richiesti;
- c) alla concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative;
- d) all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale.

3. Per il periodo di prova del personale docente e del personale ad esso assimilato previsto dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del presente testo unico che disciplinano l'anno di formazione.

...omissis...

Art. 273 - Contratti di collaborazione

1. I conservatori di musica, per lo svolgimento di attività didattiche ed artistiche per le quali non sia possibile provvedere con personale di ruolo, possono stipulare contratti di collaborazione con il personale dipendente da enti lirici o da altre istituzioni di produzione musicale, previa autorizzazione dei rispettivi competenti organi di amministrazione. Analogamente possono provvedere i predetti enti e istituzioni di produzione musicale nei confronti del personale docente dipendente dai conservatori, previa autorizzazione del competente organo di amministrazione del conservatorio.

2. Tali contratti di collaborazione, se stipulati dai conservatori di musica, vengono disposti secondo l'ordine di apposite graduatorie compilate in base alle norme relative al conferimento delle supplenze. I contratti medesimi possono riferirsi esclusivamente all'insegnamento di discipline corrispondenti all'attività artistica

esercitata.

3. I contratti di collaborazione hanno durata annuale e si intendono tacitamente rinnovati nel caso in cui il posto non venga occupato da un docente di ruolo.
4. I titolari dei contratti assumono gli stessi obblighi di servizio dei docenti.
5. Il compenso per le attività previste nel contratto di collaborazione ha carattere onnicomprensivo e deve essere pari all'entità del trattamento economico complessivo che compete ad un docente di ruolo alla prima classe di stipendio con esclusione della tredicesima mensilità, delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altra indennità di cui le norme vigenti vietano il cumulo.
6. Dopo un quinquennio anche non consecutivo di attività contrattuale il compenso viene calcolato con le modalità di cui al precedente comma sulla base della seconda classe di stipendio del personale di ruolo.
7. Gli enti possono stipulare con il personale docente dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti contratti annuali o biennali, rinnovabili per le attività di rispettiva competenza.
8. Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è iscritto, in apposito capitolo, uno stanziamento per far fronte all'onere derivante ai conservatori per la stipula dei contratti di collaborazione.
9. Il Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto, provvede ogni anno alla ripartizione di tale stanziamento tra i conservatori in relazione alle esigenze accertate.

...omissis...

Art. 508 - Incompatibilità

1. Al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto.
2. Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad informare il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza.
3. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il direttore didattico o il preside possono vietare l'assunzione di lezioni private o interdirla, sentito il consiglio di circolo o di istituto.
4. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del preside è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva, sentito il parere del consiglio scolastico provinciale.
5. Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.
6. Al personale ispettivo e direttivo è fatto divieto di impartire lezioni private.
7. L'ufficio di docente, di direttore didattico, di preside, di ispettore tecnico e di ogni altra categoria di personale prevista dal presente titolo non è cumulabile con altro rapporto di impiego pubblico.
8. Il predetto personale che assuma altro impiego pubblico è tenuto a darne immediata notizia all'amministrazione.
9. L'assunzione del nuovo impiego importa la cessazione di diritto dall'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante ai sensi delle disposizioni in vigore.
10. Il personale di cui al presente titolo non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
11. Il divieto, di cui al comma 10, non si applica nei casi di società cooperative.

12. Il personale che contravvenga ai divieti posti nel comma 10 viene diffidato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente ovvero dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.

13. L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

14. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale docente della scuola materna, elementare e media e, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore.

15. Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

16. Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva.

...omissis...

Allegato 4

Decreto legislativo n° 165 del 30/03/2001 (G.U. 09/05/2001)

...omissis...

Art. 53. Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina (1).

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni (2).

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

3-bis. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 (3).

4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non siano emanati, l'attribuzione degli incarichi è consentita nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre fonti normative.

5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon

andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente (4).

6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, compresi quelli di cui all'articolo 3, con esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti universitari a tempo definito e delle altre categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali. Sono nulli tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il presente comma. Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: (5).

a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;

c) dalla partecipazione a convegni e seminari;

d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;

e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;

f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;

f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (6).

7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti (7).

7-bis. L'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti (8).

8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione

disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento; il relativo provvedimento è nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in disponibilità dell'amministrazione conferente, è trasferito all'amministrazione di appartenenza del dipendente ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. In caso di inosservanza si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni. All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle entrate del Ministero delle finanze ⁽⁹⁾.

10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. Per il personale che presta comunque servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza, l'autorizzazione è subordinata all'intesa tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l'amministrazione di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall'intesa se l'amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta di intesa da parte dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata.

11. Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici ⁽¹⁰⁾.

12. Le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto. [La comunicazione è accompagnata da una relazione nella quale sono indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di buon andamento dell'amministrazione, nonché le misure che si intendono adottare per il contenimento della spesa. Entro il 30 giugno di ciascun anno e con le stesse modalità le amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver conferito o autorizzato incarichi] ⁽¹¹⁾.

13. Entro il 30 giugno di ciascun anno le amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri dipendenti e distintamente per ogni incarico

conferito o autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto comunicazione dai soggetti di cui al comma 11 ⁽¹²⁾.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio; sono altresì tenute a comunicare semestralmente l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno ommesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza ⁽¹³⁾.

15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9. ⁽¹⁴⁾

16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicità e trasparenza e formula proposte per il contenimento della spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei criteri di attribuzione degli incarichi stessi ⁽¹⁵⁾.

16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica può disporre verifiche del rispetto delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 1, commi 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale fine quest'ultimo opera d'intesa con i Servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ⁽¹⁶⁾.

16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti ⁽¹⁷⁾.

- (1) Comma corretto da Comunicato 16 ottobre 2001, pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2001, n. 241 e, successivamente, così modificato dall'art. 3, co. 8, lett. b), [L. 15 luglio 2002, n. 145](#).
- (2) Comma inserito dall'art. 52, co. 1, lett. a), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).
- (3) Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. a), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).
- (4) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. b), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).
- (5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. a), [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).
- (6) Lettera aggiunta dall'art. 7-novies, [D.L. 31 gennaio 2005, n. 7](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 31 marzo 2005, n. 43](#) e, successivamente, così modificata dall'art. 2, comma 13-quinquies, lett. b), [D.L. 31 agosto 2013, n. 101](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 30 ottobre 2013, n. 125](#).
- (7) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. c), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).
- (8) Comma inserito dall'art. 1, co. 42, lett. d), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).
- (9) Comma così sostituito dall'art. 1, co. 42, lett. c), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).
- (10) Comma sostituito dall'art. 1, comma 42, lettera e) della [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).
- (11) Comma così modificato dall'art. 1, co. 42, lett. f), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e successivamente dall'art. 8, comma 1, del [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).
- (12) Comma modificato dall'art. 1, co. 42, lett. g), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e successivamente dall'art. 8, comma 1, del [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).
- (13) Comma così modificato dall'art. 34, co. 2, [D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#), dall'art. 61, co. 4, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#), dall'art. 1, co. 42, lett. h) ed i), [L. 6 novembre 2012, n. 190](#) e da ultimo dall'art. 8, comma 1, del [D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75](#).
- (14) La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile - 5 giugno 2015, n. 98 (Gazz. Uff. 10 giugno 2015, n. 23 – Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9».
- (15) Comma modificato dall'art. 34, co. 3, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#).
- (16) Comma aggiunto dall'art. 47, co. 1, [D.L. 25 giugno 2008, n. 112](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. 6 agosto 2008, n. 133](#) e, successivamente, così sostituito dall'art. 52, co. 1, lett. b), [D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150](#).
- (17) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della [L. 6 novembre 2012, n. 190](#).

Allegato 5

CCNL AFAM del 16/02/2005

...omissis...

ART. 27 – INCOMPATIBILITA', CUMULO DI IMPIEGHI ED INCARICHI

1. Fermo restando il regime delle incompatibilità previsto dall'art. 53 del d.lgs. n.165/2001, è ammesso l'esercizio della libera attività in campi artistici purché questa non si ponga, per sua natura, in conflitto con le attività e il ruolo dell'Istituzione nel territorio. I professori non possono impartire lezioni private ad allievi dei propri corsi.
2. Delle attività consentite di cui al precedente comma il professore deve darne comunicazione al direttore.
3. Il professore che violi le norme sulle incompatibilità è diffidato dal direttore a cessare dalla situazione di incompatibilità.
4. La circostanza che il professore abbia ottemperato alla diffida non preclude l'eventuale azione disciplinare.
5. Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, il professore decade dall'ufficio.
6. Alla dichiarazione di decadenza si provvede con decreto del direttore.

...omissis...